

PIATTAFORME VIDEO ON DEMAND, FORNITORI DI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI E PRESTATORI DI SERVIZI DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI ON LINE PC, SMART TV, TV, CHROMECAST, TABLET, SMARTPHONE, CONSOLLE ECC DI CUI ALL'ART.102 SEXIES E SEGUENTI DEL TITOLO II QUATER DELLA LEGGE 633/1941

Le piattaforme video on demand ed i fornitori di servizi media audiovisivi offrono un servizio che permette agli utenti di visualizzare un contenuto quando vogliono.

I contenuti on demand sono disponibili sia gratis che a pagamento con acquisto di ogni singolo contenuto o con canone periodico.

Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti on line è un utilizzatore sviluppatosi con l'avvento delle nuove tecnologie, tant'è che ne è stata disegnata la tipologia dalla legge solo recentemente con il D.lgs 177/2021 che lo ha precisato nella legge 633 del 1941 con l'art.102 sexies e seguenti.

Tali categorie di soggetti sono tenute al pagamento di compensi adeguati e proporzionati agli artisti interpreti esecutori per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica (art.84 Lda). Nei tempi previsti dalla legge, le piattaforme video on demand, i fornitori di servizi media audiovisivi ed i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line devono far pervenire alla Rasi le pertinenti informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti come previsto dall'art.23 del Dlgs 35/2017 e dall'art.110 quater, dalle Direttive Europee in materia e dalle norme relative al recepimento delle stesse in Italia.

Ricevute tali informazioni R.a.s.i. provvede a :

a) Individuare le utilizzazioni dei mandanti R.a.s.i. aventi diritto (interpreti primari, comprimari, doppiatori) nell'ambito dei cataloghi annuali delle piattaforme video on demand, dei fornitori di servizi media audiovisivi e dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line e trasmettere gli stessi ai soggetti interessati.

b) Negoziare i compensi adeguati e proporzionati per gli artisti mandanti R.a.s.i. aventi diritto in base al ruolo svolto dall'artista nell'opera ed allo sfruttamento effettivo delle opere.

c) Le tariffe applicate dalla Rasi per le piattaforme video on demand, per i fornitori di servizi media audiovisivi e per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line sono basate sul valore economico dell'utilizzo dei diritti e sulla rappresentatività di Rasi e sono le seguenti:

TARIFFE

1) Valore economico utilizzo

Definizione valore economico effettivo comprensivo di tutte le interpretazioni e del numero di utilizzazioni effettuate dell'opera relativo alla singola opera cinematografica utilizzata

Ricavi diretti e indiretti della Società utilizzatrice relativi all'anno interessato con abbattimento negoziale della quota estranea alle opere cinem. ed assimilate

=

Numero complessivo di opere cinematog. utilizzate dalla Società nell'anno interessato

2)

Suddivisione del valore economico effettivo, comprensivo di tutte le interpretazioni e del numero di utilizzazioni effettuate dell'opera, relativo alla singola opera cinematografica (a) tra ciascuna categoria degli artisti aventi diritto interpreti della stessa

Primari = 45% del valore effettivo relativo alla singola opera cinem. utilizzata
Comprimari = 45% del valore effettivo relativo alla singola opera cinem. utilizzata
Doppiatori = 10% del valore effettivo relativo alla singola opera cinem. utilizzata

3)

Definizione valore economico effettivo medio, comprensivo di tutte le utilizzazioni effettuate dell'opera, di ciascuna interpretazione di un artista avente diritto primario, comprimario e doppiatore, sempre in relazione alla singola opera cinematografica utilizzata

Primario = Importo valore economico effettivo di ciascuna categoria
di aventi diritto della singola opera cinematografica utilizzata
3*

Comprimario = Importo valore economico effettivo di ciascuna categoria
di aventi diritto della singola opera cinematografica utilizzata
8**

Doppiatore = Importo valore economico effettivo di ciascuna categoria
di aventi diritto della singola opera cinematografica utilizzata
11***

3*artisti primari, 8** artisti comprimari, 11*** doppiatori
(artisti presenti mediamente in un'opera cinematografica)

4) Rappresentatività

Ai fini della definizione della tariffa complessiva il valore economico effettivo medio di ciascuna interpretazione di artista primario, comprimario, doppiatore viene moltiplicato per il numero di utilizzazioni di artisti Rasi individuati e rispettivamente utilizzati dalla Società nei ruoli primari, comprimari, doppiatori.

d) In assenza della trasmissione da parte degli utilizzatori di informazioni, relative al numero di utilizzi e visualizzazioni on demand ed allo sfruttamento dell'opera si applicano coefficienti moltiplicatori all'importo complessivo dovuto per gli altri utilizzi.

e) Tali coefficienti sono definiti sulla base delle informazioni inerenti alla media del numero di utilizzi/visualizzazioni relativi agli stessi servizi regolarmente inviati da altre piattaforme video on demand, fornitori di servizi media audiovisivi e prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line.

f) Qualora le piattaforme video on demand, i fornitori di servizi media audiovisivi ed i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line non trasmettano i dati e le informazioni, la trasmissione delle quali è un obbligo di legge, in particolare:

- le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
- i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi gli introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione dovuta;
- i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati;

viene applicata una tariffa annuale pari all'1,5% dei ricavi lordi, anche eventualmente ottenuti da altre fonti.

Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:

- puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i.;
- adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
- riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- definizione di un accordo entro quattro mesi dall'avvio dei negoziati.